



COMUNE DI GERGEI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

AREA URBANISTICA EDILIZIA MANUTENZIONI

UFFICIO DI VIGILANZA

Via G. Marconi 65 – 08030 – GERGEI (CA)

Tel. +390782807151

PEC: comune.gergei@legalmail.it

CAPITOLATO TECNICO D'APPALTO

**SERVIZIO DI CURA, CUSTODIA, MANTENIMENTO, STERILIZZAZIONE DEI
CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE E LO
SMALTIMENTO DEI CANI DECEDUTI**

ANNUALITÀ 2022 – 2023

C.I.G. Z4E33DA2A2

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.

Il presente capitolato disciplina i rapporti tra il Comune di Gergei e l'appaltatore in relazione all'affidamento del servizio di cura, custodia, mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale di Gergei e smaltimento dei cani deceduti durante il periodo di custodia in canile.

L'appaltatore, oltre che assicurare il costante rispetto delle disposizioni in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali di affezione, ed in particolare del D.P.G.R. 4 marzo 1999, n. 1 e della Delib.G.R. n. 17/39 del 27.4.2010, dovrà in particolare fornire i seguenti servizi:

- a. Cura, custodia, mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio di Gergei, presso struttura di ricovero idonea e conforme alla normativa regionale e nazionale vigente e munita delle necessarie autorizzazioni sanitarie di proprietà o nella disponibilità dell'appaltatore;
- b. Trasferire, a proprie cure e spese, i cani di proprietà dell'ente al proprio rifugio qualora ricoverati presso altro canile convenzionato;
- c. Assistenza sanitaria: sono a cura e spese dell'Affidatario, l'approvvigionamento e la somministrazione dei vaccini e di tutto il materiale necessario per le cure sanitarie; tutti i cani in ingresso devono essere visitati entro 24 ore e sottoposti alle seguenti procedure:
 1. ricerca microchip per l'identificazione;
 2. inserimento microchip per i soggetti non identificati;
 3. trattamenti antiparassitari nei confronti dell'echinococcosi;
 4. prelievi diagnostici per la diagnosi di leishmaniosi;
 5. trattamento profilattico delle principali malattie infettive e parassitarie (comprendendo sia i parassiti esterni che interni); l'appaltatore deve adempiere a tutti gli obblighi periodici di vaccinazione previsti dalla legislazione vigente in materia e sostenere le spese relative ad interventi clinici e chirurgici routinari e d'emergenza; di tutti gli interventi sanitari predetti dovrà essere tenuta apposita scheda nella quale verrà riportato il numero di microchip, l'eventuale nome del cane e tutte le terapie e gli interventi effettuati; tale scheda dovrà essere sempre aggiornata, conservata ed esibita con il registro di carico e scarico degli animali se richiesto dal personale delegato ai controlli.
- d. Sterilizzazione;
- e. Smaltimento dei cani deceduti durante il periodo di custodia attenendosi scrupolosamente a tutte le leggi vigenti in materia;
- f. Il ricovero dei cani catturati solo da personale incaricato della Azienda Tutela Salute Sardegna dovrà avvenire previa autorizzazione del Comune. Il ricovero in assenza della suddetta autorizzazione non è da considerarsi a carico del Comune;
- g. I cani randagi, dopo la cattura e anagrafatura potranno essere adottati mediante affido temporaneo a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche su esplicita richiesta degli stessi, non prima che siano trascorsi quindici giorni dalla cattura, che diverrà adozione definitiva trascorsi 60 giorni dalla cattura. I cani catturati, regolarmente anagrafati, saranno restituiti al proprietario o detentore dal Canile previo pagamento degli oneri di ricovero, e di eventuali cure effettuate sull'animale che saranno corrisposti direttamente al Canile;
- h. Alimentare giornalmente i cani avuti in consegna con mangimi bilanciati e in quantità adeguate alle taglie dei cani secondo le indicazioni del produttore o le prescrizioni del medico veterinario responsabile sanitario del canile e somministrati in modo da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute nonché controllare costantemente gli abbeveratoi allo scopo di mantenere l'acqua sempre disponibile;
- i. Il ricovero dei cani dovrà avvenire in box singoli o preferibilmente insieme ad altri cani compatibili per carattere e socializzazione, assicurando a ciascun cane la superficie minima prevista dalla vigente normativa;
- j. Tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico sanitarie ottimali rimuovendo giornalmente le deiezioni liquide e solide;
- k. Effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell'intera area adibita a canile nonché i necessari trattamenti antiparassitari per i cani;
- l. Dovrà essere assicurata la separazione dei cani litigiosi al fine di evitare episodi di sbranamento;
- m. Durante il periodo dell'estro, dovrà essere evitato il contatto tra soggetti di sesso diverso, qualora non sottoposti a preventiva sterilizzazione;
- n. Garantire assistenza veterinaria per vigilare ed intervenire a tutela della salute e del benessere degli animali (interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni, soppressioni eutanasiche nei casi previsti dalla normativa vigente);

- o. Garantire attività ricreative per i cani ricoverati, comprendente la garanzia di moto e socializzazione fra cani in spazi aperti, mediante alternanza di gruppi tra loro compatibili, con rotazione a turno tra tutti i cani del canile, nel limite minimo di due ore giornaliere;
- p. Garantire l'orario di apertura giornaliero, con presenza di personale del canile, di almeno due ore al giorno nei mesi autunno/invernali e di tre ore nei mesi primaverili/estivi, fatto salvo un giorno di riposo settimanale;
- q. Garantire la presenza del responsabile incaricato per le adozioni con orari proporzionati alle esigenze, e comunque almeno un giorno alla settimana per due ore;
- r. Agevolare e promuovere l'affidamento ed adozione dei cani ai privati con adeguate campagne di sensibilizzazione indirizzate ai cittadini;
- s. Promozione delle adozioni sulla rete Internet con l'istituzione di una pagina facebook con foto e elenco dei cani ricoverati,
- t. Promuovere attività di socializzazione e ricreative tra cittadini e i cani ricoverati;
- u. Fornire per ogni cane dato in affidamento il libretto sanitario indicante le vaccinazioni e i trattamenti sanitari cui il cane è stato sottoposto;
- v. Garantire pronta reperibilità in tutti i giorni dell'anno onde poter fornire supporto immediato a codesta Amministrazione Comunale, in situazioni di emergenza;
- w. Obbligo di fornire assistenza/cooperazione nell'organizzazione e realizzazione di eventuali iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale;
- x. Assicurare la tenuta di un registro di carico e scarico con tutti i dati segnaletici dei cani (data e numero verbale affidamento, data e numero microchip, decesso o affidamento a terzi). La tenuta del registro dovrà essere quello previsto dalla normativa vigente in materia;

ART. 2 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale, con le modalità e di tempi che riterrà più opportuno, per mezzo di suoi rappresentanti, delegati o consulenti, potrà effettuare in qualunque momento sopralluoghi all'interno della struttura al fine di verificare la rispondenza al regolare andamento del servizio, secondo le modalità indicate nel presente disciplinare e nel rispetto della normativa vigente;

L'affidatario dovrà consentire, in ogni momento e senza preavviso, l'accesso per i controlli contabili, amministrativi e sanitari di tutela animale, ai soggetti delegati dall'Amministrazione Comunale, dell'ATS Sardegna, dell'Ufficio di Polizia Locale di Gergei e delle Forze di Polizia;

La Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare, senza che l'affidatario possa avanzare pretesa alcuna, la decadenza dell'appalto qualora non vengano rispettate le norme e le condizioni sopra menzionate;

Saranno a carico della Ditta affidataria tutte le attrezzature e i materiali necessari per l'espletamento del servizio;

ART. 3 – AMMONTARE E DURATA DELL'AFFIDAMENTO. PREZZI A BASE DI GARA E VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO.

I compensi previsti a base di gara sono i seguenti:

- a) Euro 3,40 (Euro tre/40) oltre IVA di legge al giorno per il mantenimento e la custodia di ogni singolo cane randagio;
- b) Euro 30,00 (Euro trenta) oltre IVA di legge per lo smaltimento di ogni singola carcassa;

L'Offerta economica consiste nel ribasso unico sui compensi previsti a base d'asta per le attività oggetto di appalto.

L'importo complessivo presunto dell'appalto, per tutta la durata contrattuale, è stabilito in complessivi Euro 22.878,00 oltre IVA di legge, (calcolo prudenziale stimato su una presenza media mensile di n. 9 cani per il periodo di vigenza del contratto).

Non sono previsti oneri della sicurezza in quanto non sono ravvisabili rischi da interferenza.

Resta doverosamente inteso che all'impresa affidataria è riconosciuto soltanto il corrispettivo relativo al servizio effettivamente svolto nel periodo contrattuale, senza avere alcun riguardo al valore presunto dell'appalto sopra stimato.

Tali importi sono fissi, invariabili e onnicomprensivi di tutte le prestazioni e forniture connesse al contratto.

La durata del presente appalto decorre dal 01.01.2022.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata, ricorrendo alla proroga tecnica, per il tempo strettamente necessaria alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni

ART. 4 – NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO E NORMATIVA APPLICABILE.

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi un servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 146/1990 “Norme sull'esercizio del diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali” e pertanto non potrà essere sospeso o interrotto.

In caso di sospensione o interruzione anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione comunale potrà sostituirsi all'aggiudicatario per l'esecuzione d'ufficio del servizio stesso, con rivalsa delle spese a carico della ditta, oltre alle conseguenti sanzioni applicabili ed all'eventuale risarcimento dei danni.

Il servizio di cura, custodia e mantenimento dei cani randagi dovrà essere, inoltre, svolto con la stretta osservanza di quanto previsto dal presente capitolato e dalla normativa vigente in materia.

ART. 5 – REQUISITI DELLA STRUTTURA.

La struttura di ricovero destinata ad ospitare gli animali dovrà essere in possesso dei requisiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali. In particolare:

- a) autorizzazione amministrativa e sanitaria per le finalità del servizio da affidare;
- b) presenza di un medico veterinario libero professionista come responsabile sanitario;
- c) Ubicata nel raggio di 50 chilometri dal Comune di Gergei così come previsto dalla Delib.G.R. n. 17/39 del 27.4.2010 “Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione”;

ART. 6 – PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO.

Trattandosi di servizio espletato fuori dalla sede comunale insuscettibile di ingenerare interferenza non si è ritenuto necessario redigere il D.U.V.R.I. e la stima dei costi della sicurezza risulta pari ad Euro 0.

Per lo svolgimento dei servizi richiesti, l'Appaltatore dovrà utilizzare personale idoneo che posseda una formazione specifica dimostrabile o una consolidata esperienza pratica.

L'Appaltatore avrà anche cura di garantire le necessarie sostituzioni in caso di assenza degli addetti.

La ditta si impegna a rispettare tutti gli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi.

La ditta conforma il trattamento giuridico ed economico dei propri dipendenti, occupati nel servizio in oggetto, alle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgerà il servizio.

In caso di violazione agli obblighi sopramenzionati, il Comune provvede a denunciare le inadempienze accertate all'Ispettorato del Lavoro, dandone comunicazione alla ditta, nei cui confronti sarà operata una ritenuta sui pagamenti contrattuali.

L'affidatario è tenuto, infine, ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

ART. 7 – PAGAMENTI.

La ditta per l'esecuzione del servizio percepirà pagamenti trimestrali posticipati, previa presentazione di regolari fatture elettroniche e di un prospetto nel quale andranno specificati il numero dei giorni di custodia, il numero delle adozioni e il numero degli smaltimenti delle carcasse.

ART. 8 - RESPONSABILITA' PER RISCHI E DANNI

La ditta aggiudicataria del servizio in argomento solleva il Comune da ogni responsabilità derivante da rischi o danni provocati nell'espletamento del servizio stesso a persone o cose, a Enti pubblici o privati.

ART. 9- CAUZIONE

A garanzia dell'impegno assunto e dell'osservanza del presente capitolato, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non è richiesta la garanzia provvisoria ma la ditta aggiudicataria dovrà versare, all'atto della stipula del contratto d'appalto, un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo dell'appalto nei modi previsti dalla vigente normativa (art.103 D.LGS 50/2016) Detta cauzione potrà essere effettuata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da compagnie assicurative debitamente autorizzate e operanti nel territorio italiano. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente l'operatività incondizionata e senza riserva alcuna della garanzia entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della stazione appaltante, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cc e la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, commi 1 e 2 del c.c.

Considerato che la procedura di specie è indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 103, comma 11 del medesimo decreto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non richiedere la garanzia definitiva all'aggiudicatario, nel caso in cui l'operatore economico aggiudicatario sia di comprovata solidità, abbia correttamente adempiuto alle prestazioni contrattuali con le amministrazioni appaltanti senza incorrere, in alcuna contestazione inerente il servizio.

L'esonero dalla prestazione della garanzia è subordinato necessariamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione di almeno pari o superiore al 1% (un per cento) dell'importo dei prezzi a base d'asta, da predeterminare nell'offerta economica. Si precisa che lo sconto offerto a fronte della rinuncia dell'amministrazione alla garanzia definitiva non concorre alla comparazione dell'offerta economica in fase di aggiudicazione, essendo una facoltà meramente eventuale e subordinata ad una valutazione discrezionale della stazione appaltante.

Per quanto non espressamente citato si rimanda all'art. (103 D.LGS 50/2016).

ART. 10 – PENALITA' E RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Ogni inadempimento o infrazione ad una delle prescrizioni previste nel presente capitolato, a meno di comprovate cause di forza maggiore non imputabili al gestore, fatta salva l'applicazione di più gravi sanzioni previste dalle norme vigenti, sarà contestata a norma della legge 241/90 con invito a voler presentare eventuali scritti difensivi entro 10 giorni.

Nel caso tali giustificazioni non risultassero soddisfacenti, potrà essere comminata una penale nella misura prevista dalla normativa vigente in materia. Detta penale sarà applicata sull'importo della fattura da pagare relativa al periodo a cui si riferisce il disservizio o l'inosservanza

L'Amministrazione ha la facoltà di risolvere in qualunque momento il contratto di gestione, con incameramento della cauzione prestata e fatta salva l'eventuale azione di risarcimento danni, e di provvedere quindi, all'assegnazione del servizio ad altro gestore, qualora le violazioni non vengano eliminate in seguito a formale diffida e comunque vengano ripetute più di tre volte l'anno.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali si allega al presente atto l'informativa e la dichiarazione di assenso.

ART. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è l'Istruttore di Vigilanza Mura Patrizia

Gergei, 12.11.2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Patrizia Mura